



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE MONOCRATICO DI FORLÌ

- SEZIONE PENALE -

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI FORLÌ

In persona del *Giudice* Dr. Marco MAZZOCCO

Alla pubblica udienza del *venerdì 8 aprile 2022*

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del **dispositivo**
la seguente

SENTENZA
(Art. 544 e segg. C.P.P.)

Nel procedimento penale nei confronti di :

residente in Forlì C.F.: F
(FC), Via

nata a
n. 17, con domicilio ivi dichiarato;

Libera assente

Dif. di Fiducia
avv. G. e avv. M.
Entrambi del Foro di **Forlì-Cesena**

IMPUTATA

A) **Contravvenzione ex a. 186, comma 2, lettera b) e comma 2 bis, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285** (Nuovo codice della strada) per aver guidato il veicolo tipo autovettura targato in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, con accertamento di un valore

N. 442/22Sent.

N. 1202/21R.G.

N. 3454/20 P.M.

Estr. Esec. al P.M.

Com. al P.M. ex art. 27

Disp. Reg. c.p.p.

Estr. Questura

Scheda:

N° Mod. 3/SG

SENTENZA

In data

venerdì 8 aprile 2022

Dep. Il 24 05. 22

corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (prima prova: g/l 1,05; seconda prova: g/l 0,96), con l'aggravante di aver cagionato un incidente stradale.

In Forlì commesso il

- **Con l'intervento del P.M.: Dr. M. MAGGIORI**
- **E di:** Avv. _____ anche in sostituzione dell'avv.

LE PARTI HANNO CONCLUSO COME SEGUE:

IL PM –ritiene che la signoria vostra sulla base degli elementi acquisiti possa emettere sentenza di condanna ai sensi dell'art. 533 c.p.p. e chiede di condannare l'imputato a 10 giorni di arresto e 1.500 euro di ammenda

LA DIFESA – si riporta integralmente alla nota di difesa depositata e chiede in via principale l'assoluzione ex art. 530 c.p.p. perché il fatto non sussiste ovvero in subordine assoluzione perché il fatto non costituisce reato, in ulteriore subordine in ragione della condotta dell'imputata si chiede che l'imputata venga assolta ex art. 131 bis c.p. ; nella denegata ipotesi di condanna, si chiede venga esclusa l'aggravante dell'aver causato un incidente stradale stante l'archiviazione del relativo procedimento penale n. 4108/20 RGNR Gip Forlì, che esclude in re ipsa, il collegamento causale tra l'eventuale indimostrata ebbrezza e il sinistro stradale, con ammissione conseguente dell'imputata alla sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. A seguito di decreto penale di condanna ritualmente opposto, veniva tratta a giudizio per il reato ex art. 186, commi 2, lett. b), 2 bis, C.d.S. in epigrafe descritto. L'imputata, ritualmente citata, non è comparsa al dibattimento.

L'istruttoria è consistita nell'escussione del teste di PG del consulente nonché nell'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, tra cui la relazione tecnica del consulente.

All'udienza del 08.04.2022 le parti rassegnavano le rispettive conclusioni e il Giudice pronunciava sentenza, dando lettura in udienza del dispositivo.

2. Il teste di PG, escusso in data 11.02.2022, su domanda del PM, in merito agli accertamenti da lei svolti in relazione ad un sinistro stradale verificatosi in data 11.08.2020 a , in via dichiarava di essere intervenuta sul luogo, poiché un'autovettura era entrata in collisione con un pedone.

Trattandosi di un sinistro stradale con feriti, dichiarava di aver sottoposto la ad alcoltest, il cui esito aveva accertato l'assunzione di sostanze alcoliche per un valore superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (prima prova: 1,05 g/l; seconda prova: 0,96 g/l).

Il teste di PG asseriva di aver ricostruito una situazione di corresponsabilità, attribuendo una violazione del Codice della Strada alla perché transitando non era stata in grado di compiere le manovre richieste dalla circolazione ovvero frenare, rallentare ed evitare il pedone, mentre al pedone (il sig.) veniva contestato l'aver disatteso l'obbligo di occupare il marciapiede presente (ex art. 190 C.d.S.).

La teste, infine, riferiva che la durante gli accertamenti presentava un alito vinoso, gli occhi arrossati e la loquacità nell'immediatezza, aggiungendo che l'apparecchio utilizzato era stato omologato e revisionato correttamente.

All'udienza dell'08.04.2022 veniva escusso il consulente in merito agli accertamenti svolti sullo strumento utilizzato dagli operanti, ossia l'etilometro Draeger Test.

Durante l'escussione il teste riferiva di non essere riuscito a trovare elementi positivi riguardo all'affidabilità dello strumento. A seguito della valutazione della documentazione, asseriva di aver riscontrato gravi anomalie/vizi dello strumento Draeger, tali da inficiarne irrimediabilmente i risultati ottenuti, così come lo stesso non era in regola con le prescrizioni normative.

Inoltre, specificava che ogni etilometro prima di essere messo in servizio deve essere omologato, sottoposto ad una "visita c.d. primitiva", ove vengono svolti tutti gli accertamenti del caso al fine di valutare la corretta funzionalità dello strumento, nonché sottoposto a successive visite periodiche.

Nello specifico, sia dalla relazione tecnica del VIS sia dalla sua deposizione emergevano i seguenti punti critici:

- L'etilometro in esame era stato omologato nel 1999 [OM 00308et del 10.11.1999] e dunque, applicando la normativa vigente, l'omologazione risultava scaduta al 30.10.2016, in base al D.lgs. n. 22/2007 (Attuazione della direttiva 2004/22CE relativa agli strumenti di misura) che prescriveva un termine di utilizzo fino al 30.10.2016;
- le verifiche periodiche dell'etilometro dovevano essere eseguite annualmente, mentre nel caso in esame risultavano mancanti per gli anni 2009 e 2017;
- le verifiche periodiche segnate sul Libretto Metrologico erano irregolari in quanto avvenute dopo il termine del 20 febbraio decorrente dalla verifica primitiva iniziale;
- a fronte delle ripetute tardività, ovvero del superamento dei termini di manutenzione previsti per le verifiche periodiche, si sarebbe dovuto ritirare lo strumento e quindi rottamarlo, oppure sottoporlo ad una revisione e conseguente ripetizione di una nuova verifica primitiva prima di poter nuovamente essere messo in funzione e utilizzato regolarmente (cfr. vedi pag. 9-19 relazione tecnica [redatto]);
- secondo le disposizioni del D.M. n. 196 del 1990 dovevano essere eseguite manutenzioni periodiche come il cambio della batteria interna ogni due anni, nonché del cambio annuale del "sensore a raggi infrarossi";
- il Libretto Metrologico doveva essere prodotto in un unico esemplare originale, mentre in questo caso il Libretto era stato prodotto in due copie e aveva cambiato numero di serie passando da 00308IT a 00308BET;
- la prima "verifica primitiva" doveva essere effettuata a distanza di un anno dalla data di omologa, mentre in questo caso erano trascorsi più di 3 anni (anziché nel 1999 era stata fatta nel 2003);
- nel Libretto prodotto dalla Polizia mancavano (a pag. 11) la sigla e il timbro del produttore, il quale è obbligatorio perché autentica sostanzialmente l'omologa dello strumento;
- nel verbale di accertamento, redatto in data 11.08.2022 dall'agente [redatto] non si faceva menzione del fatto che la [redatto] era stata informata della necessità di attendere 15 minuti prima di sottoporsi al test nel caso di residui alcolici nel cavo orale e che tale "disattenzione" poteva realmente produrre in pratica gravi errori di misura.

3. Sulla scorta dei descritti elementi probatori, non risulta provata "oltre ogni ragionevole dubbio" la responsabilità penale dell'imputata.

A fronte dei gravi vizi riportati dal consulente tecnico [redatto] in ordine al corretto funzionamento dell'etilometro (7110 MKII n. serie ARSL 0025) utilizzato in data 11.08.2020 a carico dell'odierna imputata [redatto] a, non possano essere ritenuti attendibili e, dunque, non utilizzabili i risultati forniti dallo strumento ai fini dell'accertamento della responsabilità penale dell'imputata.

W

Esclusa, dunque, l'utilizzabilità dei tassi alcolemici misurati dall'etilometro non residuano, nella fattispecie in esame, altri elementi istruttori che possano legittimare e fondare l'affermazione della penale responsabilità dell'imputata.

Gli unici elementi emersi in sede di istruttoria dibattimentale sono le dichiarazioni dell'agente di PG che ha materialmente effettuato gli accertamenti sull'imputata.

Difatti, la teste di PG aveva dichiarato di aver notato che l'alito della F. I era fortemente vinoso, i suoi occhi erano arrossati ed era loquace nell'immediatezza del fatto.

Tuttavia, tali elementi sono da ritenersi insufficienti a provare sia l'esatto quantitativo di alcool ingerito dall'imputata sia il superamento delle soglie rilevanti per l'applicazione delle sanzioni penali.

Pertanto, in seguito alla dimostrazione della errata gestione dell'apparecchio, della sua manutenzione e del suo utilizzo nella rilevazione etilometrica, con conseguente inaffidabilità dei risultati rilasciati da tale strumento, questo Tribunale ritiene non formata in modo adeguato e, dunque, oltre ogni ragionevole dubbio, la prova che la fosse alla guida dell'autovettura in condizioni di assunzione alcolica e che, sotto il profilo quantitativo, avesse superato la soglia di punibilità ai fini della sanzione penale.

Per tali motivi va emessa sentenza di assoluzione dell'imputata.

P.Q.M.

Visti gli artt. 530, co. 2 c.p.p.,

assolve l'imputata dal reato a lei ascritto perché il fatto non sussiste.

Motivazione giorni 60.

Forlì, 08.04.2022

IL FUNZIONARIO
Dott. SSA [firma]



Il Giudice

Dott. Marco Mazzocco

[firma]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
FORLÌ LI 26.05.2022

IL FUNZIONARIO
Dott. SSA [firma]